



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 100 DEL 24/04/2023

OGGETTO: LEGGE FORESTALE - L.R 39/2000 ART. 75 BIS - ISTITUZIONE CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI PERCORSI DA FUOCO – AGGIORNAMENTO ALL'ANNO 2022 DELL'ELENCO DEI TERRENI DA INSERIRE NEL CATASTO INCENDI

L'anno duemilaventitre, addì ventiquattro del mese di Aprile alle ore 11:00 presso il Palazzo Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Elenco dei presenti:

Nome	Qualifica	Presente	Assente
CIAPPI ROBERTO	Sindaco	x	
MASTI ELISABETTA	Vice Sindaco	x	
LANDI NICCOLO	ASSESSORE	x	
MASINI MAURA	ASSESSORE	x	
CHELI MORENO	ASSESSORE	x	
MAIDA FERDINANDO	ASSESSORE	x	

Totale presenti: 6 Totale assenti: 0

Presiede l'adunanza: Il Sindaco, Roberto Ciappi.

Partecipa alla seduta: Il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria D'Alfonso



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che ai sensi dell'art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, e dell'art. 75 bis della L.R.T. n. 39/2000, in materia di incendi boschivi i comuni devono provvedere a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato;
- che il catasto è aggiornato annualmente;
- che l'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni;
- che decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1;

Richiamato quanto disposto dall'art. 75 bis della L.R. 39/2000 e s.m.i (Legge Forestale):

“1. I comuni, con la procedura di cui al comma 2, censiscono in un apposito catasto i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.

2. I comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all'albo pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire nel catasto. All'esposizione dell'elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. Decorsi trenta giorni i comuni valutano le osservazioni presentate e approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni dandone comunicazione alla Giunta regionale con le modalità definite dal piano AIB.

3. I comuni tengono aggiornato il catasto provvedendo alla cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'articolo 76, commi 4, 5 e 7, allo scadere dei rispettivi periodi di divieto.

4. I rilievi di cui al comma 1, sono utilizzati dal comune per l'aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici.

5. I comuni entro il 31 maggio di ogni anno, censiscono gli incendi verificatisi nell'annualità precedente.

6. Qualora il comune non provveda entro il termine di cui al comma 5, la Regione Toscana esercita il potere sostitutivo mediante la nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

7. In caso di esercizio associato, le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 5 e 6, si intendono riferite all'ente responsabile dell'esercizio associato ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 68/2011; il comma 4 si intende riferito all'ente medesimo in caso di esercizio associato delle funzioni attinenti gli strumenti urbanistici.”;

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 95 del 31.05.2021 con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 75 bis della L.R. 39/2000 il “Catasto delle aree percorse dal fuoco.



Aggiornamento 2020”, istituito con Deliberazione Giunta Comunale n. 69 del 29.04.2021, costituito dai documenti sottoelencati:

- n. 12 schede incendio suddivise per ciascun anno, composte da elenco particelle interessate dagli incendi e da inquadramento su estratto catastale;
- elenco particelle catastali interessate da incendi negli anni 2005-2020, con indicazione del riferimento alla scheda incendio, della superficie complessiva della particella, della superficie interessata da incendio, data dell'incendio e scadenze dei vincoli di cui all'art. 76 della LR 39/2000;

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 133 del 30.05.2022 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 75 bis della L.R. 39/2000 il “Catasto delle aree percorse dal fuoco. Aggiornamento 2021”, istituito con Deliberazione Giunta Comunale n. 80 del 11.04.2022;

Dato atto che gli incendi sono attualmente registrati sul portale SIM - Sistema Informativo della Montagna del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, e che tramite l'accesso al suddetto portale sono state scaricate le schede degli incendi verificatisi nel comune di San Casciano in Val di Pesa nell'anno 2022;

Vista la documentazione tecnica predisposta dall'Ufficio Ambiente di questo Comune, sulla base delle schede scaricate dal portale del SIM, relativamente agli incendi accaduti nell'anno 2022 nelle aree boscate e/o adibite a pascolo;

Considerata la necessità di aggiornare annualmente il “catasto aree percorse dal fuoco”, con l'elenco dei terreni, boschivi e/o pascolivi, individuati dalle particelle catastali o porzioni di esse candidate a essere incluse nel catasto di cui all'oggetto per il Comune di San Casciano in Val di Pesa, relativamente agli incendi verificatisi nell'anno 2022;

Visti gli elaborati costituenti l'aggiornamento all'anno 2022 del “catasto aree percorse dal fuoco”:

- n. 2 schede incendio relativo agli incendi verificatisi nell'anno 2022, ciascuna delle quali composta da elenco particelle interessate dall'incendio e dall'inquadramento su estratto catastale;
- n. 1 elenco delle particelle catastali interessate da incendi negli anni 2005-2022, con indicazione del riferimento alla scheda incendio, della superficie complessiva della particella, della superficie interessata da incendio, data dell'incendio e scadenze dei vincoli di cui all'art. 76 della LR 39/2000;

Considerato:

- che con la presente deliberazione si procede ad aggiornare all'anno 2022 l'individuazione dei terreni percorsi dal fuoco da inserire nel catasto incendi;
- che, in seguito all'adozione definitiva, il catasto sarà trasmesso ai competenti Uffici tecnici comunali ai fini dell'applicazione e del rispetto delle prescrizioni di cui all'art.76 della LR 39/2000;

Vista la Legge n. 353 del 21.11.2000. Legge quadro in materia di incendi boschivi;

Vista la L.R. 39/2000 e s.m.i. Legge Forestale della Toscana;



Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 rispettivamente dal Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Residenziale Pubblica e Ambiente e dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;

All'unanimità dei voti,

DELIBERA

1. Di adottare ai sensi dell'art. 75 bis della L.R. 39/2000, l'aggiornamento all'anno 2022 dell'elenco dei terreni da inserire nel catasto delle aree percorse dal fuoco, costituito dai documenti sotto elencati e depositati agli atti dell'Ufficio Ambiente quali parte integrante e sostanziale del presente atto:

- n. 2 schede incendio relativo agli incendi verificatisi nell'anno 2022, ciascuna delle quali composta da elenco particelle interessate dall'incendio e dall'inquadramento su estratto catastale;

- n. 1 elenco delle particelle catastali interessate da incendi negli anni 2005-2022, con indicazione del riferimento alla scheda incendio, della superficie complessiva della particella, della superficie interessata da incendio, data dell'incendio e scadenze dei vincoli di cui all'art. 76 della LR 39/2000;

2. Di dare atto che sulle aree incluse nel suddetto catasto si applicano le prescrizioni di cui all'art. 76 della legge 39/2000, ovvero le seguenti tipologie di prescrizioni/divieti:

“4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato:

a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;

b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all'articolo 70 bis comma 2.

5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:

a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;

b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

5 bis. Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5.

6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni.

7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione



concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.”

3. che la presente delibera e la documentazione costituente l'aggiornamento all'anno 2022 dell'elenco dei terreni da inserire nel catasto delle aree percorse dal fuoco, venga pubblicata all'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi come previsto dall'art. 10 della L. 353/2000 e dall'art. 75 bis della L.R.T. n. 39/2000, e pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di San Casciano in Val di Pesa, per le eventuali osservazioni e che l'approvazione definitiva avverrà solo dopo l'espletamento delle procedure di pubblicazione e successivamente alla valutazione delle eventuali osservazioni;

DELIBERA altresì

di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

(seguono allegati)



COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA
Città Metropolitana di Firenze

,

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

(Roberto Ciappi)

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Maria D'Alfonso)

(atto sottoscritto digitalmente)